COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

*N° **12** del **30/04/2025***

Sessione Ordinaria di prima convocazione – seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025.

L'anno 2025, addì trenta del mese di Aprile alle ore 18:00 , nella sala delle adunanze consiliari, *previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.*

All'appello iniziale risultano:

	Nome	Presente	Assente		Nome	Presente	Assente
1	**QUARTI CORRADO (SINDACO)**	X		10	SCALISI ANTONIA MARIA	X	
2	**PINOTTI DANIELE**	X		11	GHERARDI GIUSEPPE		X
3	**PAGANINI FABIO**	X		12	DE STERLICH ELISABETTA	X	
4	**ABBIATI MARTINA**	X		13	MAFFEIS EUGENIO LUIGI	X	
5	**MOSSALI MARCELLO**	X		14	AGAZZI LUCA	X	
6	**DONEDA FEDERICO**	X		15	PETRALIA FRANCO		X
7	**DIATTA ADAMA**	X		16	TRUSSARDI ELENA		X
8	**INVERNICI LUCIANO**	X		17	DEMA MARIASONIA	X	
9	**DONATI MARIUCCIA**	X					

PRESENTI: 14 ASSENTI: 3

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Dott. Stefano Valli.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del *Consiglio Comunale Daniele Pinotti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N° 5 dell'ordine del giorno.*

DATO ATTO che è presente in aula la Responsabile del Servizio Finanziario dott.ssa Artini Alice;

DATO ATTO che è presente in aula il dott. Simone Pellegrin, esperto della soc. NeoPA S.r.l., incaricata dall'Ente per il supporto all'attività TARI;

EFFETTUATO il prescritto "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile", ai sensi dell'art.147bis, comma 1 T.U. 267/2000, attraverso l'acquisizione dei "Pareri di regolarità tecnica e contabile", espressi dai Responsabili di Area, ai sensi dell'art. 49 T.U. 267/00, così come sostituito dall'art. 3 comma 1 let. b, DL 174/2012 conv. in L. 213/2012 e dell'art. 151 comma 4 T.U. 267/00, come da nota inserita nella presente deliberazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione da parte del dott. Pellegrin e della dott.ssa Artini, tesa ad illustrare le motivazioni ed i contenuti della proposta in discussione iscritta al presente O.d.G.;

VISTI:

- l'articolo 1, comma 169, della L. 296/2006 che dispone "*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";
- l'articolo 174, comma 1, del D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 che, rinviando all'articolo 151 comma 1 del medesimo Decreto, dispone che "*gli enti locali […] deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre*";
- l'articolo 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale, sostituendo il comma 16 dell'art. 53 della L. n. 388/2000, ha disposto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'articolo 3 comma 5 quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato ha disposto che, a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1 co. 683 L. 147/2013, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno (c.d "sganciamento TARI");

PRESO ATTO che con l'articolo 43 comma 11 del D.L. 17 maggio 2022 n. 50 (c.d. D.L. Aiuti), l'art. 3 comma 5-quinquies D.L. 228/2021 sopra richiamato è stato modificato mediante l'inserimento del seguente periodo: *"Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

VISTO l'art. 1, commi 641-668, della Legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e s.m.i, che istituiva nell'ambito dell'Imposta Unica Comunale (IUC), la componente "Tari" diretta alla copertura dei

costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione;

PRESO ATTO che le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 738 e 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abrogano il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

OSSERVATO che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede "*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia […]*";

VISTO il Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) vigente;

VISTI:

- l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- la Deliberazione 363/2021/R/Rif emanata in data 3 agosto 2021 dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il Metodo Tariffario (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario 2022-2025;
- la Determinazione 2/DRIF/2021 emanata in data 4 novembre 2021 con la quale l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/Rif per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la Deliberazione 15/2022/R/RIF emanata in data 18 gennaio 2022 e pubblicata in data 21 gennaio, con la quale l'Autorità ha emanato – all'articolo 1 - il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (TQRIF) – Allegato A;

VISTA la revisione del Piano Finanziario TARI per gli anni 2024/2025 già adottata da questo Comune con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19/04/2024;

VISTE

- la Deliberazione 386/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale l'Autorità ha emanato disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel Settore dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 387/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, con la quale l'Autorità ha definito specifici obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei Rifiuti Urbani;
- la Deliberazione 389/2023/R/Rif emanata in data 3 agosto 2023, tramite la quale ARERA ha emanato le disposizioni aventi ad oggetto la definizione delle regole e delle procedure per l'aggiornamento biennale, previsto dal suddetto articolo 8, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;

- la Deliberazione 487/2023/R/Rif emanata in data 24 ottobre 2023, con la quale l'Autorità ha fissato i parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale, in attuazione della Deliberazione 389/2023/R/Rif, di aggiornamento biennale dell'MTR-2;
- la Determinazione 1/DTAC/2023 emanata in data 6 novembre 2023 con la quale l'Autorità ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché i chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle Deliberazioni 363/2021/R/Rif e 389/2023/R/Rif;
- la Deliberazione 7/2024/R/Rif emanata in data 23 gennaio 2024, tramite la quale ARERA ha ottemperato alle sentenze del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, nn. 10548, 10550, 10734, 10775 del 2023, in materia di regolazione tariffaria degli impianti di trattamento di rifiuti, di cui alla Deliberazione 363/2021/R/rif e adottato ulteriori disposizioni attuative relative all'aggiornamento del tasso di remunerazione ai fini delle predisposizioni tariffarie per il biennio 2024-2025;

OSSERVATO che l'importo del Piano finanziario TARI 2024/2025 risulta pari ad € 1.502.401 per il 2024 e ad € 1.522.843 per il 2025;

RILEVATO altresì che ai fini della determinazione delle tariffe del tributo per l'anno in corso dovranno essere scomputate dall'importo di cui al punto precedente le detrazioni ex art. 1.4 della Determina ARERA 2/DRIF/2021 ottenendo così un importo pari ad € 1.493.698 per il 2024 e ad € 1.514.141 per il 2025;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 651 L. 147/2013, a decorrere dal 1° gennaio 2014, *"Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158";*

CONSIDERATO che come disposto dal comma 654 articolo 1 della Legge di Stabilità per il 2014, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che l'articolo 4 del D.P.R. 158/1999 afferma che l'ente locale ripartisce tra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa rispettivamente nella misura del 53% e del 47%;

RILEVATO che il sistema presuntivo di determinazione delle tariffe adottato, ossia il c.d. Metodo Normalizzato (disciplinato dal D.P.R. 158/1999), è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

OSSERVATO che ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui all'Allegato 1 al D.P.R. 158/1999, sia facoltà dell'ente locale determinare gli stessi nell'ambito dei valori minimi e massimi previsti dalle tabelle dello stesso Decreto (così come stabiliti nell'Allegato A alla presente deliberazione);

VISTE le previsioni agevolative obbligatorie e facoltative disposte all'art. 1, commi da 656 a 660 della L. 147/2013 e previste nel Regolamento TARI sopra richiamato;

CONSIDERATO che, in osservanza di quanto disposto dalla Deliberazione ARERA 363/2021, art. 7.8 "*Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2*";

CONSIDERATO che l'articolo 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, c.d. "Decreto Crescita", al comma 1 ha apportato modifiche all'articolo 13 del D.L. 201/2011, convertito in legge 214/2011, introducendo l'articolo 15-ter che prevede "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. […] In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente*";

VISTO il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dei Servizi Finanziari richiesto ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore dei Conti acquisito al prot. dell'Ente in data 16.04.2025 al n. 7480;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000, concernente le attribuzioni e le competenze del Consiglio Comunale;

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 35 del vigente regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio Comunale e del successivo vigente regolamento per la ripresa e diffusione delle registrazioni audio e video delle sedute consiliari, gli interventi dei Consiglieri Comunali ed il contenuto integrale del dibattito consiliare sono stati oggetto di registrazione audio-video che viene pubblicata in apposita sezione del sito istituzionale del Comune e che viene conservata su apposito supporto digitale e depositata agli atti del Comune;

CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 3 (Maffeis, Agazzi, Dema), astenuti n. 0, espressi in forma palese mediante voto elettronico dai n. 14 Consiglieri presenti,

DELIBERA

1. di approvare la ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica rispettivamente nella misura del 53% e del 47%;
2. di approvare, per l'anno 2025 e nel rispetto delle regole stabilite dalla Deliberazione ARERA 363/2021, le tariffe TARI esposte di seguito:

Tariffe per utenze domestiche – anno 2025

Fascia	(n) componenti nucleo abitativo	Superficie (mq)	N. nuclei con (n) componenti	TF (€/mq)	TV(€/N)
FASCIA A	1	*127.513,29*	*1.655*	**0,62**	**48,95**
FASCIA B	2	*146.684,68*	*1.665*	**0,73**	**83,22**
FASCIA C	3	*89.264,86*	*974*	**0,81**	**105,25**
FASCIA D	4	*74.984,49*	*780*	**0,88**	**127,28**
FASCIA E	5	*18.024,07*	*197*	**0,95**	**146,86**
FASCIA F	> 5	*9.716,53*	*104*	**1,00**	**166,44**

Tariffe per utenze non domestiche – anno 2025

Cod.	Categorie	TF (€/mq)	TV (€/mq)	Tariffa (€/mq)
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	*0,70*	*0,91*	**1,61**
2	Cinematografi e teatri	*0,72*	*0,93*	**1,65**
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	*1,27*	*1,79*	**3,06**
3-bis	Parcheggi non coperti	*0,32*	*0,45*	**0,77**
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	*1,51*	*1,97*	**3,48**
5	Stabilimenti balneari	*1,06*	*1,36*	**2,42**
6	Esposizioni, autosaloni	*0,85*	*1,10*	**1,95**
7	Alberghi con ristorante	*2,76*	*3,52*	**6,28**
8	Alberghi senza ristorante	*1,87*	*2,86*	**4,73**
9	Case di cura e riposo	*2,13*	*2,74*	**4,87**
10	Ospedali	*2,18*	*3,61*	**5,79**
11	Uffici e agenzie	*1,85*	*2,47*	**4,32**
12	Banche, istituti di credito e studi professionali	*1,51*	*1,97*	**3,48**
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	*2,34*	*3,04*	**5,38**
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	*2,78*	*3,29*	**6,07**
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	*1,90*	*2,26*	**4,16**
16	Banchi di mercato beni durevoli	*3,13*	*4,05*	**7,18**
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	*2,50*	*3,19*	**5,69**
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	*1,76*	*2,29*	**4,05**
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	*2,39*	*3,04*	**5,43**
20	Attività industriali con capannoni di produzione	*1,48*	*1,91*	**3,39**
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	*1,78*	*2,29*	**4,07**
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	*7,75*	*7,23*	**14,98**
23	Mense, birrerie, amburgherie	*8,01*	*6,87*	**14,88**
24	Bar, caffè, pasticceria	*5,58*	*5,23*	**10,81**
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	*3,65*	*6,95*	**10,60**
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	*3,17*	*3,73*	**6,90**
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	*8,52*	*8,90*	**17,42**
28	Ipermercati di generi misti	*4,51*	*5,62*	**10,13**
29	Banchi di mercato genere alimentari	*9,69*	*12,51*	**22,20**
30	Discoteche, night club	*3,03*	*4,73*	**7,76**

3. di dare atto che la presente deliberazione è efficace dal 1° gennaio 2025;
4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo della stessa

nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, come disciplinato dall'art. 13 comma 15 del D.L. 201/2011;

5. di pubblicare la presente deliberazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. di dichiarare, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese mediante voto elettronico dai n. 14 Consiglieri presenti, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

* * * * * * * * * * * *

La presente seduta del Consiglio Comunale termina alle ore 21,20.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Daniele Pinotti

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Valli

(atto sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 14/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle norme legislative e tecniche che regolamentano la materia.

Note:

14/04/2025

Il Responsabile
ARTINI ALICE / InfoCamere S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI OSIO SOTTO

2 Area II - Programmazione finanziaria e gestione risorse

PROPOSTA DI CONSIGLIO N. 10 DEL 14/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

Si esprime parere favorevole in riguardo alla regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49, del T.U. - D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

Motivazione:

14/04/2025

il Responsabile dell'Area
ARTINI ALICE / InfoCamere S.C.p.A.
(parere sottoscritto digitalmente)

COMUNE DI OSIO SOTTO

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 del 30/04/2025

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La Deliberazione viene pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio del Comune e vi rimarrà fino al 11/06/2025.

Data, 27/05/2025

Segretario comunale

VALLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

COMUNE DI OSIO SOTTO

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Comunale N° 12 del 30/04/2025

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata in pubblicazione dal 27/05/2025 al 11/06/2025

E' divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 c. 3 del D.Lgs. 267/2000.

Data, 27/05/2025

Segretario comunale

VALLI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.

ALLEGATO A

2. Coefficienti ex D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158

Tabella 1a - Coefficienti *Ka* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti del nucleo familiare
FASCIA A	**1**	*0,80*
FASCIA B	**2**	*0,94*
FASCIA C	**3**	*1,05*
FASCIA D	**4**	*1,14*
FASCIA E	**5**	*1,23*
FASCIA F	**6 o più**	*1,30*

Tabella 2 - Coefficienti *Kb* per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze domestiche

Fascia	Numero componenti del nucleo familiare	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti del nucleo familiare
FASCIA A	**1**	1,00
FASCIA B	**2**	1,70
FASCIA C	**3**	2,15
FASCIA D	**4**	2,60
FASCIA E	**5**	3,00
FASCIA F	**6 o più**	3,40

Tabella 3a – Coefficienti *Kc* per l'attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze non domestiche

Cod.	Categorie per comuni > 5.000 abitanti	Kc Coefficiente potenziale produzione
1	*Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto*	0,40
2	*Cinematografi e teatri*	0,41
3	*Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta*	0,72
3-bis	*Parcheggi non coperti*	0,18
4	*Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi*	0,86
5	*Stabilimenti balneari*	0,60
6	*Esposizioni, autosaloni*	0,48
7	*Alberghi con ristorante*	1,57
8	*Alberghi senza ristorante*	1,06
9	*Case di cura e riposo*	1,21
10	*Ospedali*	1,24
11	*Uffici, agenzie, studi professionali*	1,05
12	*Banche ed istituti di credito*	0,86
13	*Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli*	1,33
14	*Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*	1,58
15	*Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato*	1,08
16	*Banchi di mercato beni durevoli*	1,78
17	*Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista*	1,42
18	*Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista*	1,00
19	*Carrozzeria, autofficina, elettrauto*	1,36
20	*Attività industriali con capannoni di produzione*	0,84
21	*Attività artigianali di produzione beni specifici*	1,01
22	*Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*	4,40
23	*Mense, birrerie, amburgherie*	4,55
24	*Bar, caffè, pasticceria*	3,17
25	*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*	2,07
26	*Plurilicenze alimentari e/o miste*	1,80
27	*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*	4,84
28	*Ipermercati di generi misti*	2,56
29	*Banchi di mercato genere alimentari*	5,50
30	*Discoteche, night club*	1,72

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m^2 anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche; coefficienti *Kd*

Cod.	Categorie per comuni > 5.000 abitanti	Kd Coefficiente potenziale produzione
1	*Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto*	3,28
2	*Cinematografi e teatri*	3,35
3	*Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta*	6,45
3-bis	*Parcheggi non coperti*	1,61
4	*Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi*	7,07
5	*Stabilimenti balneari*	4,90
6	*Esposizioni, autosaloni*	3,95
7	*Alberghi con ristorante*	12,65
8	*Alberghi senza ristorante*	10,30
9	*Case di cura e riposo*	9,85
10	*Ospedali*	13,00
11	*Uffici, agenzie, studi professionali*	8,88
12	*Banche ed istituti di credito*	7,09
13	*Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli*	10,95
14	*Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze*	11,85
15	*Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato*	8,12
16	*Banchi di mercato beni durevoli*	14,58
17	*Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista*	11,48
18	*Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista*	8,22
19	*Carrozzeria, autofficina, elettrauto*	10,95
20	*Attività industriali con capannoni di produzione*	6,87
21	*Attività artigianali di produzione beni specifici*	8,25
22	*Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub*	26,00
23	*Mense, birrerie, amburgherie*	24,70
24	*Bar, caffè, pasticceria*	18,80
25	*Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari*	25,00
26	*Plurilicenze alimentari e/o miste*	13,41
27	*Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio*	32,00
28	*Ipermercati di generi misti*	20,23
29	*Banchi di mercato genere alimentari*	45,00
30	*Discoteche, night club*	17,00

COMUNE DI OSIO SOTTO

Provincia di Bergamo

Piazza Papa Giovanni XXXIII, 1

24046 Osio Sotto BG

Parere Rev. 8/2025

Revisore Unico dei Conti Enti Pubblici

PARERE IN ORDINE ALL'APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI PER L'ANNO 2025

Cernobbio, lì 15.04.2025

COMUNE DI OSIO SOTTO
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0007480/2025 del 16/04/2025
Firmatario: FILIPPO ARCIONI

Il sottoscritto Arcioni Filippo, nominato Revisore Unico dei Conti del Comune di Osio Sotto (BG) con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 30.09.2024, è chiamato ad esprimere il proprio parere ai sensi del D.lgs. n. 267/2000, art. 239 in merito alla proposta di Deliberazione del Consiglio Comunale, Reg. n. 10 del 14.04.2025, pervenuta in data 15.04.2025, avente ad oggetto: "Approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2025".

Vista la proposta indicata e i relativi allegati, contenenti la relazione metodologica per la determinazione delle tariffe, i coefficienti di calcolo applicati ed approvati per il 2025, e le tariffe della Tassa sui rifiuti approvate per il 2025;

Visto il Piano Economico Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani, con riferimento ai costi da applicare nell'anno 2025, come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 19.04.2024, che espone per l'anno 2025 un costo complessivo del servizio pari a Euro 1.514.141,00;

Vista la ripartizione dei costi in base ai criteri stabiliti dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 che individua i coefficienti di produzione dei rifiuti per le varie tipologie di utenze;

Visto il REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) approvato con DCC n. 10 del 27.04.2023 e successive modifiche, che disciplina la Tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Osio Sotto;

Considerato che l'importo complessivo del gettito che deve essere ottenuto dalla Tassa sui Rifiuti debba garantire la copertura dei costi di cui al Piano Finanziario in argomento, tenendo conto delle componenti da detrarre indicate dalla determinazione ARERA n. 2/2021;

Considerato che L'Ente ritiene di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A) della deliberazione in argomento;

Preso atto, in particolare che, nella determinazione delle tariffe:

- i costi fissi e i costi variabili di cui al Piano Finanziario in argomento sono stati ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche come indicato nella proposta di delibera in argomento;

- viene stimato un gettito della Tassa sui rifiuti di pari importo alle previsioni di costo del

servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti che permetta la copertura integrale secondo le disposizioni di cui al comma 654 della Legge n. 147/2013;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico Enti Locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

per quanto sopra indicato, Il Revisore esprime **parere favorevole** alla proposta di cui in premessa, così come previsto dal D.Lgs. n. 267/2000 art. 239 comma 1 lett b).

Cernobbio, 15 aprile 2025

Il Revisore Unico dei Conti
dr. Filippo Arcioni

PEF 2022 - 2025

	2024			2025		
	Comune di Osio Sotto			Comune di Osio Sotto		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati ***CRT***	1.649	-	1.649	62.917	-	62.917
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani ***CTS***	-	17.329	17.329	-	17.329	17.329
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani ***CTR***	420.062	-	420.062	401.973	-	401.973
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ***CRD***	414.040	21.499	435.539	396.210	21.499	417.709
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TV}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 COI^{EXP}_{TV}	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti ***AR***	91.116	-	91.116	87.192	-	87.192
Fattore di Sharing ***b***	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo sharing ***b(AR)***	54.669	-	54.669	52.315	-	52.315
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR_{sc}	87.053	-	87.053	83.304	-	83.304
Fattore di Sharing ***ω***	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Sharing ***b(1+ω)***	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal dai sistemi collettivi di compliance dopo sharing $b(1+\omega)AR_{sc}$	57.455	-	57.455	54.981	-	54.981
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili $RCtot_{TV}$	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE VARIABILE		78.325	78.325		83.343	83.343
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-
∑TVa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**723.626**	**117.153**	**840.779**	**753.805**	**122.170**	**875.975**
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio ***CSL***	193.896	42.239	236.135	185.547	42.239	227.786
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti ***CARC***	-	78.055	78.055	-	78.055	78.055
Costi generali di gestione ***CGG***	83.948	67.786	151.734	80.333	67.786	148.119
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili ***CCD***	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO_{AL}	376	-	376	360	-	360
Costi comuni ***CC***	84.323	145.841	230.165	80.692	145.841	226.534
Ammortamenti ***Amm***	55.612	21.747	77.359	56.161	21.747	77.908
Accantonamenti ***Acc***	-	14.484	14.484	-	14.484	14.484
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	14.484	14.484	-	14.484	14.484
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto ***R***	31.637	31.895	63.532	30.787	30.677	61.464
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R_{LIC}	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 $CK_{proprietari}$	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale ***CK***	87.249	68.125	155.374	86.948	66.908	153.856
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 $CO^{EXP}_{116,TF}$	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CQ^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR COI^{EXP}_{TF}	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi $RCtot_{TF}$	- 3.502	- 4.037	- 7.539	- 3.656	- 3.894	- 7.550
Oneri relativi all'IVA indetraibile - PARTE FISSA		47.487	47.487		46.243	46.243
Recupero delta (∑Ta-∑Tmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-
∑TFa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisse dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**361.967**	**299.656**	**661.622**	**349.531**	**297.337**	**646.868**
∑Ta= ∑TVa + ∑TFa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.170.593**	**416.808**	**1.587.401**	**1.123.336**	**419.508**	**1.542.843**

$\sum Ta = \sum TVa + \sum TFa$ dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/Rif	**1.085.593**	**416.808**	**1.502.401**	**1.103.336**	**419.508**	**1.522.843**
Grandezze fisico-tecniche						
raccolta differenziata %			68%			68%
q_{a-2} ton			5.615,06			5.738,52
costo unitario effettivo - Cueff €cent/kg			25,16			25,53
Benchmark di riferimento [cent€/kg] (fabbisogno standard/costo medio settore)			27,19			27,16
Coefficiente di gradualità						
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata γ_1			0,00			0,00
valutazione rispetto all' efficacia dell' attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo γ_2			0,00			0,00
Totale γ			**0,00**			**0,00**
Coefficiente di gradualità $(1+\gamma)$			**1,00**			**1,00**
Verifica del limite di crescita						
rpi_a			2,7%			2,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a			0,10%			0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a			0,00%			0,00%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a			0,00%			0,00%
coeff. per decreto legislativo n. 116/20 C_{116}			0,00%			0,00%
coeff. per recupero inflazione CRI_a			7,00%			7,00%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			**9,60%**			**9,60%**
$(1+\rho)$			**1,0960**			**1,0960**
$\sum T_a$			1.502.401			1.522.843
$\sum TV_{a-1}$			826.646			840.779
$\sum TF_{a-1}$			638.189			661.622
$\sum T_{a-1}$			**1.464.835**			**1.502.401**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$			**1,0256**			**1,0136**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)			**1.502.401**			**1.522.843**
delta ($\sum Ta - \sum T_{max}$)			-			-
TVa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**723.626**	**117.153**	**840.779**	**753.805**	**122.170**	**875.975**
TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	**361.967**	**299.656**	**661.622**	**349.531**	**297.337**	**646.868**
Ta=TVa+TFa dopo distribuzione delta (∑Ta-∑Tmax)	1.085.593	416.808	**1.502.401**	1.103.336	419.508	**1.522.843**
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			8.703			8.703
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			-			-
$\sum TV_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			832.076			867.272
$\sum TF_a$ totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			661.622			646.868
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			**1.493.698**			**1.514.141**
Attività esterne Ciclo integrato RU	-	-	-	-	-	-

Macro Indicatore R1			
R1		**0,94**	**0,94**
Calcolo H di partenza			
$AR^{agg}_{sc_si}$		-	
$CRD^{agg}_{sc_si}$		-	

H di partenza		0,0%
Classe di partenza H		I

Obiettivi		5,0%		10,0%
Classe obiettivo		I		H

Comune di Osio Sotto

COMUNE DI OSIO SOTTO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168
C.F.: 00650920168

Oggetto **Relazione di validazione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario TARI 2022-2025 (annualità 2024-2025) – capitolo 4 della Relazione di accompagnamento al PEF**

Introduzione

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono. Nella Delibera e nell'allegato alla stessa sono delineate le procedure per la redazione del Piano Finanziario TARI e vengono descritti i ruoli svolti dai diversi soggetti coinvolti. Nel caso della presente relazione è necessario richiamare le disposizioni di cui all'articolo 7 della Deliberazione citata:

"*7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.*

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI OSIO SOTTO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168
C.F.: 00650920168

fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025".

Tramite Deliberazione 389/2023/R/Rif, la stessa Autorità ha emanato le disposizioni concernenti l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2). L'articolo 1 della suddetta Deliberazione dispone quanto segue:

"1.2 Ai fini dell'aggiornamento biennale di cui al comma 1.1:

a) con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per gli anni 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente;

[...]

c) gli organismi competenti di cui alle precedenti lett. a) e b), in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento [...]*".*

In base alle disposizioni di cui all'articolo 28.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif, il PEF è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente al quale spetta anche la valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza (che trovano spazio all'interno della relazione unitaria del PEF al paragrafo 5 sulla base dello schema di relazione-tipo aggiornato, emanato con Determinazione 1/DTAC/2023 da ARERA).

Nello specifico infatti ARERA definisce l'Ente Territorialmente Competente come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*".

Si è già avuto modo di argomentare negli scorsi anni come la figura di ETC nel caso specifico della Regione Lombardia sia svolta direttamente dai Comuni.

La Deliberazione 363/2021/R/RIF, così come aggiornata dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif, ha chiarito che laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la validazione di cui al comma 28.1 può essere svolta da

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI OSIO SOTTO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168
C.F.: 00650920168

un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

La stessa Autorità ammette che qualora l'ente locale gestisca in economia il servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani ovvero un singolo servizio che lo compone, oppure qualora abbia affidato porzioni del servizio a soggetti terzi identificati come meri prestatori d'opera, può configurarsi la sovrapposizione tra Gestore e Ente Territorialmente Competente. Inoltre ARERA sembra chiarire che gli Enti Locali giochino un ruolo importante nella definizione del percorso regolatorio, sebbene essi non vengano mai esplicitamente richiamati nelle deliberazioni (se non per i casi in cui il Comune gestisca in economia il servizio): l'Autorità infatti chiarisce che le funzioni attribuite all'Ente territorialmente competente possono comprendere attività che devono essere svolte sia da parte dell'Ente di governo dell'ambito, sia da parte degli enti locali ricadenti nel medesimo territorio ed in tal caso le disposizioni regolatorie si applicano sia all'Ente di governo d'ambito sia agli Enti Locali, ognuno per gli aspetti di rispettiva competenza.

A proposito della duplicazione dei ruoli del Comune e dell'individuazione di due specifiche e distinte strutture o unità organizzative, in modo da assicurare una terzietà tra le competenze del soggetto estensore del PEF e quelle del soggetto terzo validatore, il Comune di Osio Sotto ha individuato le seguenti figure:

- Soggetto gestore: Area programmazione finanziaria e gestione delle risorse: la scelta è motivata dalla circostanza che tale ufficio gestisce direttamente il servizio ed è quindi quello che ragionevolmente ha conoscenza delle dinamiche dei costi sostenuti per l'erogazione dello stesso;
- Ente Territorialmente Competente: dal momento che i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono nella sola validazione (componente tecnica), intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali e di indirizzo (componente politica) si è scelto di individuare due differenti strutture che assolvano a tali compiti, ciascuna con caratteristiche proprie che le rendano adatte alle rispettive funzioni:
    - Validazione e redazione del paragrafo 4 dello schema-tipo di Relazione di accompagnamento approvata da ARERA: Segretario Comunale.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI OSIO SOTTO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168
C.F.: 00650920168

Tale soggetto si configura come terzo rispetto al Gestore ed è dotato delle competenze necessarie a valutare la congruenza dei PEF grezzi. A tal proposito è bene evidenziare che il Comune ha affidato incarico esterno alla Società NeoPA s.r.l. per il supporto nella fase di validazione, in considerazione del fatto che per tale attività appaiono necessarie competenze tecniche e specialistiche avvalorate da una comprovata esperienza nel settore;

- Scelta dei parametri e coefficienti propri dell'Ente Territorialmente Competente e redazione dei paragrafi 1 e 5 dello schema-tipo di Relazione di accompagnamento approvata da ARERA: Giunta Comunale. Essa, come disposto dal D. Lgs. 267/2000, art. 48 comma 2 *"[…] compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco […]*". Ai sensi dell'articolo 107 citato, infatti, "*i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*".

Pertanto la relazione che segue fa riferimento alla fase di validazione dei dati e degli atti trasmessi dai soggetti Gestori del servizio (tool e relazione di accompagnamento, paragrafi 2 e 3 allegati alla Determinazione 1/DTAC/2023).

4. Attività di validazione

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente.

La verifica concerne almeno:

a) della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI OSIO SOTTO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168
C.F.: 00650920168

b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 aggiornato per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

La validazione ai sensi dell'articolo 7.3 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dai soggetti gestori redatti sulla base dei Capitoli 2 e 3 dello schema della Relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla Determina ARERA 1/DTAC/2023.

Una volta conclusa la procedura di validazione lo scrivente procede alla trasmissione di quanto approvato alla Giunta Comunale per la redazione del PEF unitario a cui farà seguito la trasmissione all'Autorità degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/Rif, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento; in particolare l'Ente Territorialmente Competente trasmette:

1) il piano economico finanziario quadriennale (di cui all'Allegato 1 alla citata determina), da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario in conformità alle indicazioni di cui all'art. 27 del MTR-2 aggiornato;

2) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla succitata determina;

3) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 alla Determina.

Come stabilito all'allegato 2 alla Determina 1/DTAC/2023, lo scrivente svolge l'attività di validazione sui dati trasmessi dai singoli Gestori, opportunamente supportati da fonti contabili obbligatorie riferite all'annualità 2022. Essa si concretizza nei seguenti passaggi:

Gestore Servizi Comunali S.p.A. L'attività di validazione del Piano Finanziario trasmesso dalla Società Servizi Comunali S.p.A è avvenuta come di seguito indicato.

In data 11/03/2023, il Gestore Servizi Comunali S.p.A. ha trasmesso la documentazione di sua competenza (Tool di Calcolo e Relazione di accompagnamento).

Successivamente, in data 13/03/2024, lo scrivente validatore ha formulato una richiesta di chiarimenti su quanto trasmesso dal Gestore in prima battuta. La richiesta ha riguardato principalmente i seguenti aspetti:

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI OSIO SOTTO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168
C.F.: 00650920168

- dati di costo e le componenti di ricavo, attraverso la richiesta di fornitura delle fonti contabili e di chiarimenti circa i driver utilizzati per la ripartizione dei costi;

- il dettaglio dei cespiti presi in esame per la determinazione dei costi d'uso del capitale;

- alcuni elementi descrittivi previsti dallo schema di Relazione tipo di cui all'Allegato 2 alla Determina 1/DTAC/2023, quali, ad esempio, l'eventuale cessazione o acquisizione di Comuni e servizi forniti e le modalità di erogazione dei servizi rientranti del perimetro gestionale;

- la rendicontazione dei costi di natura previsionale valorizzati nelle precedenti annualità (2022 e 2023);

- i dati alla base della determinazione del valore del macro-indicatore R1.

A seguito di tale richiesta, in data 21/03/2024 il Gestore ha provveduto a fornire riscontro, trasmettendo una nota di accompagnamento e alcuni allegati.

Lo scrivente validatore, non ritenendo però quest'ultimo riscontro esaustivo, ha provveduto a trasmettere, in data 25/03/2024, un'ulteriore nota per ottenere chiarimenti sui file contabili ricevuti e sulle indicazioni fornite con riferimento ai costi di natura previsionale, alla quale il Gestore ha provveduto a riscontrare in data in data 26/03/2024. In data 11/03/2024, il Gestore ha inoltre trasmesso la dichiarazione di veridicità e il documento di identità del sottoscrittore.

La documentazione da ultimo trasmessa è stata ritenuta conforme alla disciplina regolatoria e quindi se ne può disporre la validazione.

Gestore Comune di Osio Sotto. In data 08/04/2024, con Determina n. 231 l' Area programmazione finanziaria e gestione delle risorse del Comune di Osio Sotto ha adottato la seguente documentazione:

- Schema dei costi Allegato 1 alla Determina ARERA 1/DTAC/2023;

- Relazione esplicativa Allegato 2 alla Determina ARERA 1/DTAC/2023;

- Dichiarazione di veridicità Allegato 4 alla Determina ARERA 1/DTAC/2023;

La validazione dei dati relativi ai costi ed ai proventi del Comune dell'anno 2022 si è basata sui documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI OSIO SOTTO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168
C.F.: 00650920168

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2022 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D.Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi e per gli emolumenti del personale. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2022, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2022 ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 *"Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale"* allegato al D. Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato. La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base della superficie occupata dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente al recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2022, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali emesse nell'anno 2022 sia in conto competenza che a residuo.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2022-2024 ed individuando la quota di accantonamento riferita all'entrata TARI.

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

COMUNE DI OSIO SOTTO

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168
C.F.: 00650920168

I crediti inesigibili riferiti alla TARI vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2022 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel Piano Finanziario viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

In base ai controlli sopra descritti, la documentazione è stata ritenuta sufficientemente completa e contenente tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di adozione del Piano finanziario.

Ritenendo tutti gli elementi ricevuti dai diversi Gestori completi, congrui e coerenti rispetto ai dati contabili degli stessi soggetti, avendone valutato il rispetto della metodologia prevista dall'Autorità di regolazione per la determinazione dei costi riconosciuti, con la presente lo scrivente conferma il positivo esito dell'attività di validazione svolta.

Il Segretario Generale

Gerlando Galluzzo

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Comune di Osio Sotto

AREA II
Programmazione Finanziaria
e Gestione Risorse

Gestione Finanziaria
finanziario@comune.osiosotto.bg.it
+39 035 4185905

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

Allegato 2

Aggiornamento biennale del Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025

(annualità 2024-2025)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'AMBITO TARIFFARIO DEL COMUNE DI OSIO SOTTO

Determinazione n. 1/2023 - DTAC ARERA – all. 2

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

Sommario

1. Premessa 4
1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario 7
1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario 7
1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato 8
1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario 8
1.5 Altri elementi da segnalare 9
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Servizi Comunali S.p.A. 10
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Servizi Comunali S.p.A. 10
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Osio Sotto 10
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Osio Sotto 10
4. Attività di validazione 11
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente 12
5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 12
5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività 14
5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale) 15
5.1.3 Coefficiente C116 16
5.1.4 Coefficiente CRI 17
5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità 17
5.2.1 Componente previsionale CO116 18
5.2.2 Componente previsionale CQ 18
5.2.3 Componente previsionale COI 18
5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni 19
5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing* 19
5.4.1 Determinazione del fattore b 20
5.4.2 Determinazione del fattore ω 20
5.5 Conguagli 22
5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario 23
5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo 24
5.8 Rimodulazione dei conguagli 25
5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazioneannuale 25

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie 25
5.11 Ulteriori detrazioni 26
5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata 26

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

1. Premessa

Tramite Deliberazione 389/2023/R/Rif, ARERA ha emanato le disposizioni concernenti l'aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2).

All'articolo 27.4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif e dalla Deliberazione 7/2024/R/Rif, la stessa Autorità ha disposto quanto segue:

"*Il PEF deve […] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:*

• *per ciascun anno a l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*

• *l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*

• *gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza*".

Con Determinazione 6 novembre 2023, N. 1/DTAC/2023 è stato pubblicato dall'Autorità anche lo schema di relazione di accompagnamento al Piano Finanziario aggiornato, il quale sostituisce il precedente introdotto mediante Determinazione 4 novembre 2021, 2/2021.

La relazione di accompagnamento è composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1, 4 e 5), altri a cura dei gestori delle diverse fasi del servizio integrato rifiuti (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'orizzonte temporale del biennio 2024-2025.

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*". A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati":* le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le "*funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]*".

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: "*il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale*".

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare "*modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali*", predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, all'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: "*Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le*

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti".

Nel caso della Regione Lombardia, già con Legge n. 26/2003, la stessa aveva organizzato il sistema integrato di gestione dei rifiuti in modo alternativo, attribuendo ai Comuni la funzione di organizzazione e affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e approvando un Programma Regionale di gestione dei rifiuti con Delibera n. 220 del 27 giugno 2005, ai sensi della normativa a suo tempo vigente (D. Lgs. n.22/1997).

Dunque, in considerazione anche del Piano Regionale lombardo di gestione dei rifiuti e delle bonifiche 2014-2020 (D.g.r. n. 1990/2014), e dell'art. 48 della citata legge regionale n. 26/03, il quale al comma 1 dispone che: *"Le province e i comuni, per l'ambito della città di Milano il solo Comune, costituiscono in ciascun ATO un'Autorità d'ambito [...] nelle forme di cui agli articoli 30 e 31 del d. lgs. n. 267/2000"*, sono direttamente i Comuni a rivestire il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che "*La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario"* ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente *"fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo 28 del MTR-2"*.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l'ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dai soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza, i cui contenuti sono stati descritti sulla base di quanto stabilito al Capitolo 4 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2023) con Determina del Soggetto Validatore Segretario Comunale n. 234 del 10/04/2024;

- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate nel presente allegato dalla scrivente Giunta Comunale, che ha esercitato le funzioni di indirizzo proprie dell'ETC nella disciplina regolatoria di ARERA, sulla base dei contenuti di cui al Capitolo 5 dello schema della Relazione di accompagnamento (Allegato 2 Determina ARERA 1/DTAC/2023).

Dal momento che, come sopra detto, l'Ente territorialmente competente, nel caso specifico la scrivente Giunta Comunale, rimane il soggetto responsabile

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

dell'elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all'Autorità, si è provveduto ad acquisire dai Gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento che sono stati oggetto di precedente validazione da parte del Soggetto Validatore Segretario Comunale come illustrato nella relazione adottata con la Determina n. 234 del 10/04/2024 sopra richiamata, che costituisce il paragrafo 4 della presente relazione di accompagnamento unitaria.

In questa sede la scrivente relaziona sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell'ambito tariffario oggetto del presente aggiornamento biennale del Piano Finanziario unitario è Osio Sotto.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all'art. 1 dell'allegato A alla Delibera 363/2021, come integrata e modificata dalla Delibera 389/2023 (MTR-2 aggiornato), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione dell'aggiornamento biennale del Piano Finanziario 2022-2025 (anni 2024 - 2025). Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Osio Sotto – Area Programmazione finanziaria e gestione risorse: gestore della tariffa e del rapporto con gli utenti;
- Società Servizi Comunali S.p.A.: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate, del trattamento e smaltimento dei RSU, del trattamento e recupero dei rifiuti e dello spazzamento e lavaggio delle strade.

Inoltre, dal momento che nel caso specifico il Comune coincide con l'Ente Territorialmente Competente, in ottemperanza all'art. 28.3 del MTR -2 si rileva che al fine di evitare sovrapposizione fra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da ammettere all'interno del Piano Finanziario e chi è chiamato a validarli, si è ritenuto di separare i ruoli, affidando all' Area Programmazione finanziaria e gestione risorse il ruolo di gestore della tariffa e rapporto con gli utenti e al Segretario Comunale quello di validazione del Piano finanziario.

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui vengono conferiti i rifiuti dell'ambito tariffario.

Codice Identificativo Rifiuti	Destinatario
080318	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH
130802	AGLIONI ANGELO S.R.L. UNIPERSONALE
150102	FRATELLI SALVETTI E C. SRL
150102	ISOLANTI LEFFE S.R.L.
150102	MONTELLO S.P.A.
150106	SAVOLDI SRL
150107	SAVOLDI SRL
150110	FRATELLI SALVETTI E C. SRL
170904	NUOVA DEMI S.P.A.
190801	ESPOSITO SERVIZI ECOLOGICI S.R.L.
200101	SAVOLDI SRL
200101	ZUCCHETTI GIOVANNI & FIGLI SRL
200108	BIOFACTORY S.P.A.
200108	MONTELLO S.P.A.
200110	COOPERATIVA IMPRESA SOCIALE RUAH
200121	GREENTHESIS S.P.A.
200121	TREE SRL
200121	TREEE SRL

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF aggiornata, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determina 1/DTAC/2023, compilata per le parti di propria competenza;

2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'Allegato 2 della Determina 1/DTAC/2023;

3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Servizi Comunali S.p.A.

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Servizi Comunali S.p.A. con PEC prot. 5271 del 11/03/2024.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Servizi Comunali S.p.A.

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto trasmesso in prima battuta dal Gestore Servizi Comunali S.p.A. con PEC prot. 5271 del 11/03/2024.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Osio Sotto

Per il Capitolo 2 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 231 del 08/04/2024 del Gestore – Area Programmazione finanziaria e gestione risorse.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Osio Sotto

Per il Capitolo 3 di cui all'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Comune con Determina n. 231 del 08/04/2024 del Gestore – Area Programmazione finanziaria e gestione risorse.

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

4. Attività di validazione

Per l'attività di validazione di cui al Capitolo 4 dell'Allegato 2 alla Determinazione ARERA 1/DTAC/2023 si rinvia a quanto adottato dal Soggetto Validatore – Segretario Comunale con Determina n. 234 del 10/04/2024.

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per entrambe le annualità del biennio 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2024	2025
Totale entrate tariffarie anno precedente - $\sum T_{a-1}$	€ 1.464.835	€ 1.502.401
Totale entrate tariffarie anno corrente - $\sum T_a$	€ 1.502.401	€ 1.522.843
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita - **$\sum$Tmax**	€ 1.502.401	€ 1.522.843

Per l'anno 2025, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, eventualmente si re-interverrà al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita, le entrate tariffarie, per-entrambe le annualità, non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2 aggiornato:

• del tasso di inflazione programmata;
• del miglioramento della produttività;
• del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
• delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 disciplina il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO^{exp}{}_{116,\,TV,\,a}$ e $CO^{exp}{}_{116,\,TF,\,a}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

L'art. 4.4-bis del MTR-2 aggiornato, ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, introduce il coefficiente CRI_a, il quale tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Ai fini della determinazione del parametro ρ_a, l'Ente Territorialmente competente sceglie in quale misura valorizzare tale coefficiente, considerando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'9,6% annuo.

Per l'anno 2024 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 389/2023	+ 2,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,1 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
C116	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
CRI_a	Recupero inflazione	Paragrafo 5.1.4 della presente relazione	+ 7,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			**+ 9,6 %**

Per l'anno 2024, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1}: Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno *a-1* (2023), pari ad € 1.464.835
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 9,6%
ΣT_a: Importo complessivo del Piano Finanziario anno *a* (2024), pari ad € 1.502.401
Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023, in quanto:

$$1.502.401 / 1.464.835 = 1,0256 \leq (1 + 9,6\%) = 1,0960$$

pertanto il limite alla crescita delle tariffe è rispettato.

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2 aggiornato. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1+\gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}3\% < X_a \leq 0{,}5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}1\% < X_a \leq 0{,}3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1+\gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}1\% < X_a \leq 0{,}3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0{,}1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2022 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 25,16 €cent/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2022: l'importo è pari a 27,19 €cent/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2} <$ Benchmark occorrerà posizionarsi nei quadranti a destra della tabella di cui sopra;

- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di $(1+\gamma_a) > 0{,}5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile $\mathbf{X_a}$ viene individuato nella misura del 0,1%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetrogestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2024 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;

- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2024 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2024 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori all'interno del rispettivo PEF "grezzo".

Sulla base delle precedenti indicazioni, il quadrante di riferimento della Gestione per entrambe le annualità del biennio 2024-2025 è il seguente:

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

Anno 2024

		PERIMETRO GESTIONALE (PGa)	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
QUALITÀ PRESTAZIONI (QLa)	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Anno 2025

		Cueff > *Benchmark*	*Cueff* ≤ *Benchmark*
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1+\gamma_a) \leq 0{,}5$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}3\% < X_a \leq 0{,}5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}1\% < X_a \leq 0{,}3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1+\gamma_a) > 0{,}5$	Fattore di recupero di produttività: $0{,}1\% < X_a \leq 0{,}3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0{,}1\%$

5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a}, lo scrivente ETC ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO^{116}{}_{TV,\,a}$ e $CO^{116}{}_{TF,\,a}$ riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

coinvolti.

5.1.4 Coefficiente CRI

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente CRI, lo scrivente ETC ha valutato e quindi tenuto conto dei maggiori oneri riconducibili alla dinamica inflattiva dei prezzi dei fattori di produzione sostenuti dai Gestori per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023.

Occorre altresì considerare che, anche in tal caso, il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso in cui non avvenga una valorizzazione massima degli altri parametri sopra esplicitati.

Come su indicato difatti, il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'9,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 2{,}7\% - 0{,}1\% + 4\% + 3\% = 9{,}6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente CRI è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga alla valorizzazione massima, che resta fissata all'9,6%.

Alla luce di tali considerazioni, e rilevate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare il suddetto coefficiente nella misura massima del 7% anche considerando che l'applicazione degli indici FOI per la rivalutazione dei costi dell'anno a-2 stabilita da ARERA genera un incremento degli stessi pari al 13,7% (derivante dalla somma incrementale di 4,5% e 8,8%).

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2 aggiornato, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità, anche attraverso il rimando a precedenti sezioni della relazione di accompagnamento.

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO_{116} si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che ha previsto l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

Lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Osio Sotto sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione della componente connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato, non si rende necessaria la valorizzazione della voce di costo CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{,a}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{,a}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{,a}^{exp}$ e $COITF_{,a}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Osio Sotto non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2 aggiornato.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2, così come aggiornato dalla Deliberazione 389/2023,

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di sharing dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte dell'ETC avviene mediante due parametri, b_a e ω_a.

5.4.1 Determinazione del fattore b

b_a è il fattore di sharing dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6] e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Osio Sotto l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di **0,6** premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore b (1+ω): è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo AR_{SC} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma 1,a$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza γ1,*a* nell'intervallo [-0,2 / -0] mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range [-0,4 / -0,2]

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo γ2,*a*, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range [-0,15 / 0] in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range [-0,3 / -0,15] in caso di valutazione non soddisfacente. Relativamente all'efficienza della raccolta differenziata, la Deliberazione ARERA n. 387/2023/R/RIF ha introdotto il Macro-indicatore R1 - Efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. L'art. 6 di tale deliberazione definisce l'efficacia dell'avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore come il prodotto tra l'efficienza della raccolta differenziata di tali frazioni (definita dal rapporto tra quantità conferita/ritirata e quantità raccolta) e la relativa qualità (definita dal rapporto tra ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti e ricavi massimi teorici ottenibili).

Ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, tale Macro-indicatore R1 è stato calcolato sulla base dei dati dell'anno 2022 (anno *a*) ed è pari a 0,94. Per quanto concerne la relativa determinazione si rinvia a quanto riportato dal Gestore nella propria relazione al paragrafo "3.1.2. Dati tecnici e di qualità".

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) → ω sarà pari a 0,1

	-0,2 ≤ γ1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
-0,15 ≤ γ2 ≤ 0	ωa = 0,1	ωa = 0,3
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,1);

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente→ ω assumerà valore pari a 0,4;

	-0,2 ≤ γ1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
-0,15 ≤ γ2 ≤ 0	ωa = 0,1	ωa = 0,3
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,4);

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente → ω sarà pari a 0,2;

	-0,2 ≤ γ1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
-0,15 ≤ γ2 ≤ 0	ωa = 0,1	ωa = 0,3
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,2);

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente→ ω sarà pari a 0,3;

	-0,2 ≤ γ1 ≤ 0	-0,4 ≤ γ1 ≤ -0,2
-0,15 ≤ γ2 ≤ 0	ωa = 0,1	ωa = 0,3
-0,3 ≤ γ2 ≤ -0,15	ωa = 0,2	ωa = 0,4

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: b (1+0,3).

Con riferimento al Comune di Osio Sotto ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ soddisfacente

e

$\gamma_{2,a}$ soddisfacente

si individua, per il parametro ω, il valore di 0,10 da inserire nella formula b (1+ω) per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	0,3 < 0,6	0,60
ω	0,1 < 0,4	0,10
b(1+ω)	0,33 < 0,84	0,66

5.5 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione della voce a conguaglio valorizzabile all'interno dell'aggiornamento del PEF 2022-2025, con riferimento alle annualità del biennio 2024-2025, si ritiene necessario fornirne una breve definizione della componente che si intende valorizzare:

Conguaglio recupero differenza valori Wacc e Slic: è il recupero della differenza tra i

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

valori provvisori del tasso $WACC_a$, nonché del tasso $WACC_{RID,\,a}$, a e del parametro $Kd^{real}{}_a$, fissati dalla deliberazione 459/2021/R/RIF, e quelli determinati in via definitiva dalla deliberazione 68/2022/R/RIF. Nelle predisposizioni tariffarie relative alle annualità 2022 e 2023 non erano stati anticipati gli effetti derivanti dall'assunzione dei parametri finanziari di cui alla citata Deliberazione 68/2022/R/RIF, si è pertanto proceduto al calcolo del conguaglio relativo all'aggiornamento dei parametri finanziari.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio sopra indicate relative ai costi fissi, come di seguito rappresentato:

Conguagli relativi ai costi fissi anno 2024 e 2025

	2024					2025				
	Servizi Comunali spa	0	0	totale Gestori	Comune di Osio Sotto	Servizi Comunali spa	0	0	totale Gestori	Comune di Osio Sotto
Quota residua relativa alle componenti RCU_{TF}										
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità				-					-	
Scostamento $COV_{exp,TF}$										
Recupero $COI_{exp,TF}$ (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CQexp,TF(solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero $CO_{exp,116.TF}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (a-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annualità				-					-	
Recupero di eventuali conguagli per lo scorporo dei costi fissi attribuibili alle attività di prepulizia, preselezione o pretrattamento degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/rif)				-					-	
Recupero differenza valori Wacc e Slic	- 3.502	-	-	- 3.502	- 4.037	- 3.656	-	-	- 3.656	- 3.894
Recupero conguaglio I^{2023} - parte fissa				-					-	
$RC_{TF,TF,a}$	- 3.502	-	-	- 3.502	- 4.037	- 3.656	-	-	- 3.656	- 3.894

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sugli aggiornamenti biennali dei PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non fanno emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

Servizi Comunali S.p.A., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.22
A) Valore della produzione	€ 38.123.881
B) Costi della produzione	€ 36.059.158
21) Risultato di esercizio	€ 1.700.922
Totale Attivo patrimoniale	€ 37.755.041
A) Patrimonio Netto	€ 25.271.195
D) Debiti	€ 11.424.615
D4) Debiti verso banche	€ 4.649.876
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	67%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	30%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	12%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2022 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Osio Sotto, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'articolo 4.6 della Deliberazione 363/2021 dispone che "*In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti*".

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

Questo Ente Territorialmente Competente ha valutato una richiesta di Detrazione 4.6 al Gestore che ha acconsentito riscontrando la nota trasmessa in data 09/04/2024, per un importo pari a € 85.000,00 per l'anno 2024 e € 20.000 per l'anno 2025.

La scelta di applicare la suddetta detrazione, come concesso da ARERA, è funzionale al rispetto della tutela del contribuente, dal momento che l'applicazione di un valore di costo efficiente così come determinato dal Gestore comporterebbe un aggravio di oneri per il contribuente, a fronte di un costo sostenuto dal Comune nei confronti del Gestore di importo inferiore. Ciò genererebbe un surplus di entrata per l'ente locale non necessario alla copertura integrale dei costi sostenuti dal Comune stesso.

Tale circostanza, come indicato nell'articolo 28.2 del MTR-2 (Allegato alla Deliberazione 363/2021/R/Rif) deve essere comunicata al Gestore:

"*L'organismo competente verifica, altresì, il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, comunicando a quest'ultimo gli esiti delle valutazioni al riguardo compiute, nonché motivando le scelte adottate nell'ambito dell'attività di eventuale integrazione e modifica dei dati, delle informazioni e gli atti trasmessi dall'operatore, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio*".

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Lo scrivente stabilisce, relativamente al Comune di Osio Sotto, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 aggiornato di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazioneannuale

Lo scrivente ETC stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Osio Sotto, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 aggiornato di rimodulare, tra le due annualità 2024 – 2025, nonché anche successivamente al 2025, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario,

Piazza Papa Giovanni XXIII, 1 - 24046 Osio Sotto (BG)
Tel: 035 4185901 – Fax: 035 4185918
Mail: segreteria@comune.osiosotto.bg.it
www.comune.osiosotto.bg.it
PEC: comune.osiosotto@pec.regione.lombardia.it
P.IVA: 00650920168 – C.F.: 00650920168

non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2 aggiornato.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Osio Sotto al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente e ritenendole ammissibili procede ad approvarle.

Alla luce di quanto sopra lo scrivente ETC, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Autorità evidenzia che l'importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2024 le suddette detrazioni: € 1.502.401 - € 8.703 = € 1.493.698

5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

In esito alla quantificazione del valore di partenza *H*, calcolato tenuto conto dei dati del 2022 disponibili per il Gestore Servizi Comunali S.p.A., sono determinati gli obiettivi annuali di miglioramento per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi (da A ad I) della seguente tabella e secondo i valori di avanzamento fissati nella Deliberazione 389/2023/R/RIF:

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$AR_{SC,si}^{Agg}$	-		
$CRD_{SC,si}^{Agg}$	-		
H	0,0%	5,0%	10,0%
Classe di appartenenza	I	I	H

Si precisa che non sono state effettuate stime del valore di CRD al di sotto della soglia minima "floor" indicata nel Tool di calcolo.